



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/046 del 17.02.2023

Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 031
Determinazione dirigenziale n. DPC025/046 del 17.02.2023

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 031. E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RIF. AUT_1970556. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i..

Proponente: E-DISTRIBUZIONE SPA

P.IVA/C.F.: 05779711000

Sede legale: via Ombrone n. 2, Roma

Sede impianto: Comuni di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) e Caramanico Terme (PE)

Tipologia impiantistica: PIANO RESILIENZA 2019-2020. Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV n. D52F190062 denominato "San Valentino" - Lotto 3 - della lunghezza di circa 4,673 km, tratta da CABINA 1275 "SAN TOMMASO" a PTP 1393 "S. GIOVANNI" a PTP 285550 "TOBIA" a PTP 273452 "S. ELIA" nei territori dei Comuni di CARAMANICO TERME e SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE) rif. ProLav: D52F190062 AUT_1970556.



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/046 del 17.02.2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;

VISTO il D.P.R. 36/63, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma. del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643;

VISTO l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/62 che trasforma l'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in e-distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, ovvero "a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...";

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia",



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/046 del 17.02.2023

anche della funzione in materia di “Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita;

VISTA l’istanza di Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88, integrata e modificata dalla L.R. 132/99,

- presentata da: E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
- acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con: n. 0305318/20 del 20/10/2020;
- avente ad oggetto: “PIANO RESILIENZA 2019-2020. Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV n. D52F190062 denominato “San Valentino” - Lotto 3 - della lunghezza di circa 4,673 km, tratta da CABINA 1275 "SAN TOMMASO" a PTP 1393 “S. GIOVANNI” a PTP 285550 "TOBIA" a PTP 273452 “S. ELIA” nei territori dei Comuni di CARAMANICO TERME e SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE) rif. ProLav: D52F190062 AUT_1970556”;

PRESO ATTO del progetto definitivo allegato all’istanza sopra citata agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio, successivamente integrato con note acquisite al protocollo regionale:

- con n. 0539413/21, 0539428/21, 0539481/21 del 03/12/2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14-bis L. 241/90 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota prot RA n. 0177597/22 del 06/05/2022;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo,
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0053486/23 del 09/02/2023;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO, altresì, del giudizio del CCR-VIA n. 3809 del 22/12/2022, riferita alla Valutazione d’incidenza, con esito favorevole;



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/046 del 17.02.2023

PRESO ATTO della nota della Ditta (prot. E-DIS-12/009/2022-0908925), acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 13/09/2022 al n. 0331348/22, inerente “Asseverazione compatibilità PAI Regione Abruzzo - art.16 - comma 1 lettera a) e comma 2 Norme di Attuazione” a riscontro della nota dell’Autorità di Bacino prot. 5228 del 23/05/2022;

RILEVATO che nel progetto definitivo è riportata la presenza di aree gravate da usi civici;

CONSIDERATO che, nell’ipotesi di attivazione dell’iter riferito alla reintegra di terreni gravati da uso civico ai sensi dell’art. 8 L.R. 25/88, questo non si configura come atto autorizzativo da integrare nel presente provvedimento che conclude la conferenza dei servizi indetta con la richiamata nota prot. n. 0177597/22 del 06/05/2022 per le finalità di cui alla L.R. 83/88;

CONSIDERATO, anzi, che i due procedimenti di autorizzazione secondo le due leggi regionali sopra richiamate non incidono mutuamente, dal momento che l’esito del procedimento di autorizzazione ex L.R. 83/88 non rileva sugli esiti dell’iter previsto dalla L.R. 25/88 né sui tempi necessari alla conclusione dell’iter medesimo e, di contro, la conclusione dell’iter previsto dalla L.R. 25/88 non ha effetti sulla conclusione del procedimento di autorizzazione previsto dalla L.R. 83/88 che culmina nel presente provvedimento né inficia il valore di questo stesso provvedimento, ma si pone esclusivamente come condizione necessaria per la realizzabilità dell’intervento autorizzato;

PRESO ATTO, inoltre, delle comunicazioni trasmesse dalla Ditta, acquisite al protocollo generale della Regione Abruzzo prot. RA n. 0266874/22 del 12/07/2022 e n. 0038170/23 del 01/02/2023;

PRESO ATTO, inoltre, del parere rilasciato dal MISE prot. U.0126741 del 26/10/2020 trasmesso con email di E-Distribuzione del 09/02/2023, acquisita agli atti della Regione Abruzzo con prot. RA n. 0060854/23 del 14/02/2023;

PRESO ATTO, inoltre, che il proponente ha posto in essere gli adempimenti volti a dare notizia al pubblico della presentazione dell’istanza, previsti dall’art. 3 della L.R. 83/88, avendo provveduto a richiedere la pubblicazione di avviso sul BURAT ordinario n. 43 del 04/11/2020 e a presentare istanza di pubblicazione all’Albo pretorio dei comuni interessati;

PRESO ATTO, altresì, che il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio comunale, n. 567/2021 dal 29/11/2021 al 13/12/2021, e il Comune di Caramanico Terme ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio comunale, n. 774/2021 dal 01/12/2021 al 16/12/2021;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

CONSIDERATO che l’elettrodotto oggetto dell’intervento non fa parte della rete di trasporto di energia elettrica bensì della rete di distribuzione e che, per tensione nominale e lunghezza, non rientra nelle caratteristiche degli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/06:

- all. II “Progetti di competenza statale”, punto 4-bis, inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 10 km,
- all. II-bis “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale”, punto 1.d), inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 3 km,



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/046 del 17.02.2023

e considerato altresì che gli elettrodotti non sono inclusi nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 "Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.";

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dalla linea, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 83/88, titolo a costruire le linee elettriche e posti di trasformazione a palo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 83/88, per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 380/2001) e che dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'art. 9, lettera f) della L. 10/77 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita (ora art. 17, comma 3, lett. c, D.P.R. n. 380/2001);

DATO ATTO che a norma dell'art. 11, comma 5 della L.R. 83/88, il proponente è esentato dal versamento del deposito di cui all'art. 113 del R.D. 1775/33;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 già più volte richiamata;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/046 del 17.02.2023

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e s.m.i., per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

E-DISTRIBUZIONE SPA, avente sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, P. IVA / C.F. 05779711000, di seguito denominata "proponente", nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988, n. 83, per

PIANO RESILIENZA 2019-2020. RICOSTRUZIONE ELETTRODOTTO IN MEDIA TENSIONE A 20 KV N. D52F190062 DENOMINATO "SAN VALENTINO" - LOTTO 3 - DELLA LUNGHEZZA DI CIRCA 4,673 KM, TRATTA DA CABINA 1275 "SAN TOMMASO" A PTP 1393 "S. GIOVANNI" A PTP 285550 "TOBIA" A PTP 273452 "S. ELIA" NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CARAMANICO TERME E SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE) RIF. PROLAV: D52F190062 AUT_1970556.

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 83/88, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Parco Nazionale della Majella, prot. N001574 del 23/12/2020 (all. 01);
- Anas Spa Gruppo FS Italiane, "concessione attraversamento SS 487 – Km 11+345", prot. CDG- 0240579-U del 20/04/2021 (all. 02);
- Ministero per i Beni e le Attività Cultura e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, prot. 1569 del 01/02/2021 (prot. E-DIS-01/02/2021- 0080554) (all. 03);
- Regione Abruzzo – DPC032 Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, provv. n. 7130 del 24/08/2022, nulla osta in conformità con il parere con prescrizioni della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo CH-PE prot. n. 0007017-P del 16/08/2022 (all. 04);
- SNAM Distretto Centro Occidentale, Centro di Avezzano, prot. n. Diceoc-avezz 07/2023 del 17/01/2023 (all 05),
- Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), Autorizzazione ai fine del vincolo idrogeologico, prot. 0549 del 30/01/2023 (all 06);
- MISE Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo, prot. U.0126741 del 26-10-2020 (all. 07);

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve effettuare il rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrate esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/046 del 17.02.2023

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte. A seguito della dismissione dell'impianto il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore;
- Sindaco del Comune di Caramanico Terme;
- ARTA Abruzzo, Distretto di Pescara;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 83/88, il legale rappresentante del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/046 del 17.02.2023

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale o qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 5, della L.R. 83/88, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva la procedura di denuncia di nuovo impianto (DNI) con le modalità di cui all'art. 7 della L.R. 83/88.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla legge regionale 20 settembre 1988 n. 83.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT' priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005